



Allegato C

**Affidamento diretto ex art. 50 c.1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 per la fornitura e l'installazione di n. 32 "SMART BOARD®" (Smart Technologies, serie MX), carelli ed accessori, nonché formazione del personale di Ateneo. Importo a base di gara € 135.000,00 oltre IVA ed oneri per la sicurezza da rischi interferenziali pari a € 100,00.
Valore stimato dell'affidamento ex art. 14 c. 4 del D.Lgs. 36/2023 pari ad € 137.700,00 al netto di IVA ed oneri per la sicurezza da rischi interferenziali pari a € 100,00.**

CAPITOLATO D'APPALTO

Sommario

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	2
Art. 2 - DURATA DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE ANTICIPATA.....	2
Art. 3 -VALORE DELL'APPALTO.....	2
Art. 4 - CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA.....	2
Art. 5 - LUOGO DI CONSEGNA E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA	3
Art. 6 - CONTROLLI SULLA FORNITURA CONSEGNA E COLLAUDO	3
Art. 7 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA	3
Art. 8 - ASSICURAZIONI ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO	3
Art. 9 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	4
Art. 10 - PENALI	4
Art. 11 - PAGAMENTO	5
Art. 12 - REVISIONE PREZZI	5
Art. 13 - GARANZIA DEFINITIVA	5
Art. 14 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE PER L'UNIVERSITÀ.....	6
Art. 15 - RESPONSABILE PER LA FORNITURA PER L'IMPRESA	6
Art. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO - CESSIONE DI CREDITI.....	7
Art. 17 - SPESE CONTRATTUALI	7
Art. 18 - STIPULA DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE ANTICIPATA	7
Art. 19 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	7
Art. 20 - VARIAZIONE O MODIFICA DELLA RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE.....	8
Art. 21 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	10
Art. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	9
Art. 23 - APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA'	11
Art.24 - RINVIO NORMATIVO	11
Art.25 - FORO COMPETENTE	11



Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento diretto della fornitura ed installazione di n. 32 "SMART BOARD®" (Smart Technologies, serie MX), carelli ed accessori, nonché formazione del personale di Ateneo, avente le caratteristiche tecniche descritte nel Capitolato Tecnico, ai patti e condizioni di cui al presente capitolato, al suddetto Capitolato Tecnico, al disciplinare di gara e all'eventuale affidamento diretto in MEPA.

L'appalto sarà eventualmente aggiudicato mediante Trattativa Diretta nel MEPA, in favore dell'operatore economico che avrà presentato il prezzo più conveniente.

Art. 2 - DURATA DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE ANTICIPATA

La fornitura ed installazione di n. 32 "SMART BOARD®" (Smart Technologies, serie MX), carelli ed accessori, nonché formazione del personale di Ateneo dovrà avvenire **entro 90 giorni dalla data della stipula** presso i LUOGHI DI INSTALLAZIONE indicati nel Capitolato Tecnico. Le prestazioni contrattuali si intenderanno completate ad avvenuta verifica della fornitura da parte del Direttore dell'esecuzione alla presenza di un incaricato dell'impresa aggiudicataria.

E' autorizzata l'esecuzione anticipata delle prestazioni nelle more della stipula del contratto ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023. Fuori dai casi di cui al comma 9, per motivate ragioni l'Amministrazione può dare esecuzione anticipata alle prestazioni nelle more della stipula del contratto.

Art. 3 – VALORE DELL'APPALTO

L'importo a base di gara è pari ad € 135.000,00 + IVA ed oneri per la sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso pari a € 100,00. Valore stimato dell'affidamento ex art. 14 c. 4 del D.Lgs. 36/2023 pari ad € 137.700,00 al netto di IVA ed oneri per la sicurezza da rischi interferenziali pari a € 100,00.

Art. 4 – CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA

Sono a carico dell'operatore economico affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative alla fornitura, comprensivi di eventuali spese di trasporto, viaggio, trasferta per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, nonché ogni attività che si renda necessaria o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'operatore economico affidatario deve garantire l'esecuzione della fornitura, secondo le indicazioni impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto, a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, nel Capitolato Tecnico e nell'offerta economica.



Il completamento della fornitura si intende comprensivo di ogni onere relativo a imballaggio ai fini del trasporto.

L'operatore economico affidatario si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla Amministrazione di ogni circostanza influente sull'esecuzione della fornitura.

Art. 5 – LUOGO DI CONSEGNA E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, e consegna presso i LUOGHI DI INSTALLAZIONE indicati nel Capitolato Tecnico.

Sarà cura dell'Ateneo, nella persona del Direttore dell'Esecuzione, predisporre gli spazi delle aule ai fini dell'installazione e del collaudo delle apparecchiature.

Art. 6 - CONTROLLI SULLA FORNITURA, CONSEGNA E COLLAUDO

L'accettazione del prodotto fornito avverrà sulla base del controllo effettuato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

La consegna ed il collaudo verranno effettuati alla presenza del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, che attesterà la regolare esecuzione dell'affidamento secondo le pattuizioni previste nel presente Capitolato.

L'avvenuta consegna deve avere riscontro nel documento di trasporto.

La firma apposta per accettazione della merce non esonera l'operatore economico affidatario dal rispondere ad eventuali contestazioni che possano insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà all'accettazione l'Amministrazione che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza della merce consegnata ai requisiti qualitativi attesi al momento dell'effettivo utilizzo della merce consegnata.

Art. 7 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

Per la fornitura oggetto del contratto è stato predisposto il D.U.V.R.I. poiché, valutate le attività oggetto del presente capitolato, sono state riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi. Gli oneri relativi risultano pari a € 100,00. Restano immutati gli obblighi a carico della ditta aggiudicataria in merito alla sicurezza sul lavoro per cui l'operatore economico affidatario dovrà far adottare al proprio personale o ai propri incaricati che, a qualunque titolo, accedano ai luoghi di pertinenza dell'Amministrazione le misure e le cautele di sicurezza minime per garantire l'esecuzione del contratto in totale sicurezza, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

Art. 8 - ASSICURAZIONI ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO



L'operatore economico affidatario è responsabile per qualsiasi danno arrecato, durante l'esecuzione della fornitura e per cause a questo inerenti, agli immobili, alle persone ed alle cose. Ogni responsabilità penale, civile e patrimoniale per danni che, in relazione all'espletamento della fornitura o a cause ad essa connesse, derivassero all'Amministrazione o a terzi, cose o a persone, sono senza riserve ed eccezioni a carico dell'operatore economico affidatario, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.

L'operatore economico affidatario è inoltre responsabile dell'operato dei propri dipendenti e degli eventuali danni che da detto personale o dall'uso dei mezzi possano derivare all'Amministrazione o a terzi.

Art. 9 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Dopo che l'eventuale contratto sarà divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il DEC a dare avvio all'esecuzione delle prestazioni.

L'operatore economico affidatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Amministrazione per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'operatore economico affidatario non adempia, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il DEC ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

È ammessa la sospensione anche parziale della prestazione, ordinata dal DEC nei casi di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

Art. 10 - PENALI

L'Università Politecnica delle Marche disporrà verifiche e controlli sull'esatto adempimento di quanto richiesto.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., le penali da applicare sono stabilite dal Responsabile del Procedimento, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nella consegna dell'attrezzatura e, comunque, complessivamente non superiore al dieci per cento di detto ammontare, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo e discrezionalmente quantificate dall'Amministrazione.

Il Committente provvederà ad inviare contestazione scritta, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato dall'affidatario, in merito alle circostanze che costituiscono inadempienza contrattuale, indicando la misura della penalità che intende applicare. L'affidatario, ricevuta la contestazione, dovrà tempestivamente fornire le giustificazioni richieste al Committente, il quale valuterà in merito all'applicazione della sanzione, dandone corrispondente comunicazione



all'affidatario. L'affidatario può richiedere la revisione della misura della sanzione entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di irrogazione della stessa.

Alla terza contestazione, cui non siano seguite giustificazioni ritenute valide, il Committente avrà facoltà di risolvere il contratto con danni a carico dell'affidatario. A tale scopo il Committente procederà all'incameramento della cauzione, fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento del maggior danno.

Art. 11 – PAGAMENTO

I pagamenti saranno disposti entro 30 giorni dalla data di collaudo o della verifica di conformità ai sensi dell'art. 125 c.7 e successivi D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. La fattura elettronica dovrà essere intestata all'Università Politecnica delle Marche (Codice univoco ufficio: UFHSA5 - riferimento amministrazione: 280500), dovrà riportare la dicitura: "scissione dei pagamenti", il numero di CIG (Codice Identificativo Gara) e l'eventuale CUP indicati nella Richiesta di Offerta.

In sede di liquidazione della fattura verranno recuperate le somme per l'applicazione di eventuali penali

ART. 12 REVISIONE PREZZI

E' prevista la revisione dei prezzi durante la durata contrattuale alle condizioni e ai sensi dell'art 60 D.Lgs 36/2023.

La revisione si applica a seguito di richiesta espressa dell'Operatore economico, il quale documenta le particolari condizioni oggettive che giustificano l'istanza nonché l'aumento dei costi nei limiti previsti dall'art. 60 c.2.

La Stazione Appaltante, a seguito di istruttoria, procederà ad applicare l'eventuale revisione dei prezzi nei limiti consentiti dal comma 2 dell'art. 60.

Ai fini della revisione dei prezzi la Stazione Appaltante potrà tenere in considerazione l'indice sintetico dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati aggiornato periodicamente dall'ISTAT.

Art. 13 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai fini dell'eventuale stipula del contratto l'affidatario dovrà produrre GARANZIA DEFINITIVA ai sensi dell'art.53 c.4 del D.Lgs. 36/2023 e con le modalità di cui all'art. 106 del D.Lgs. 36/2023 nella misura del 5% dell'importo complessivo dell'affidamento.

La garanzia, se prestata in forma di polizza fideiussoria dovrà contenere la clausola di rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2° co. c.c. nonché la operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Anche alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dal citato art. 106, co. 8. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento.



La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L'Università Politecnica delle Marche provvederà ad autorizzare lo svincolo di detta garanzia al termine del contratto e in sede di chiusura del rapporto e comunque dopo aver accertato che l'appaltatore abbia adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali diretti e/o indiretti riguardanti l'appalto e che, pertanto, non sussistano pendenze o inadempienze, e comunque non oltre i sei mesi successivi alla data di scadenza del contratto.

La garanzia prestata dovrà quindi avere efficacia temporale anche per detto periodo oltre la scadenza del contratto. Si applicano, per quanto non previsto nel presente comma, le disposizioni del citato art. 106.

Art. 14 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE PER L'UNIVERSITÀ

L'Ing. Claudio Chini sarà il Direttore dell'Esecuzione per l'appalto in questione.

Il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto. Assicura inoltre la regolare esecuzione dello stesso contratto da parte dell'Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali. Della verifica di conformità è redatto processo verbale sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti. In caso di verifica di conformità con esito negativo, salva l'applicazione della penalità di cui al precedente art. 10, l'Impresa dovrà provvedere, nel termine fissato dal Direttore dell'esecuzione del contratto, ad adempiere alle prescrizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto o comunque ad effettuare tutti gli adempimenti e migliorie necessari a garantire il pieno rispetto delle caratteristiche previste dal contratto e alla completa eliminazione delle irregolarità.

Il Direttore dell'esecuzione, investito del compito di vigilare sul regolare andamento delle prestazioni, provvederà al rilascio del certificato di regolare esecuzione ex art. 116, co. 1 D.Lgs. 36/2023 oppure ad una dichiarazione da cui risulti che l'impresa è incorsa in inadempienze e rilievi, debitamente contestati, per i quali ricorre l'applicazione delle penali contrattuali.

Art. 15 - RESPONSABILE PER LA FORNITURA PER L'IMPRESA

L'impresa sarà tenuta a individuare un responsabile della fornitura, i cui recapiti telefonici dovranno essere comunicati alla stazione appaltante, nonché a fornire un indirizzo di posta elettronica per eventuali segnalazioni o richieste particolari, a cui l'affidatario si impegna a dare riscontro entro il giorno successivo.

Tutte le comunicazioni, le diffide e qualsiasi altra notifica si intenderanno validamente effettuate anche se inoltrate esclusivamente a detto coordinatore.



Art. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO - CESSIONE DI CREDITI

Ai sensi dell'art. 119 co. 1 del d.lgs. 36/2023 è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma: ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il subappalto delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale di Appalto è consentito nei limiti previsti dall'art. 119 c.1 del D.Lgs. 36/2023, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione e una volta verificati in capo all'impresa subappaltatrice il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto.

Per le cessioni dei crediti si applica l'art. 120 c.12 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.i.

Art. 17 - SPESE CONTRATTUALI

Saranno a carico dell'operatore economico affidatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula e alla registrazione del contratto e le altre eventuali imposte e tasse, se dovute.

Art. 18 – STIPULA DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE ANTICIPATA

Le condizioni offerte dall'affidatario saranno per lui vincolanti a tutti gli effetti contrattuali.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del capitolato da parte dell'affidatario equivalgono a dichiarazione di:

- perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano espressamente la materia, oltre che del contenuto del presente capitolato;
- accettazione delle attività oggetto del presente affidamento.

L'eventuale contratto sarà stipulato in modalità elettronica nelle forme e nei modi previsti dalla piattaforma telematica di CONSIP/MEPA.

L'affidatario dovrà presentare, entro il termine previsto in sede di gara per la stipula del contratto, la documentazione prevista nel presente capitolato e nel disciplinare di gara, comprensiva della eventuale cauzione.

Ove non provveda, ovvero provveda in modo non conforme, il Committente, con atto motivato, potrà procedere ad annullare l'aggiudicazione e, salvo motivate ragioni, potrà affidare l'appalto all'eventuale ulteriore offerente.

E' autorizzata l'esecuzione anticipata delle prestazioni nelle more della stipula del contratto ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023. Fuori dai casi di cui al comma 9, per motivate ragioni l'Amministrazione può dare esecuzione anticipata alle prestazioni nelle more della stipula del contratto.



Art. 19 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Università si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., con preavviso di almeno 20 giorni decorrenti dalla data di ricezione, da parte dell'Appaltatore, della relativa comunicazione. L'Università si riserva inoltre di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Appaltatore, nel caso in cui quest'ultimo non sia disposto a una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Nelle suddette ipotesi l'Università resta obbligata al pagamento di quanto effettuato alla data in cui il recesso ha efficacia. Si applica quanto previsto dall'art. 123 e allegato II.14 del D.lgs. 36/2023. Con tale pagamento l'Appaltatore si ritiene soddisfatto di ogni suo avere e dichiara sin d'ora che non avrà altro a pretendere per qualsiasi titolo e in particolare per l'anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.

Il contratto si intende risolto di diritto in caso di cessazione dell'attività da parte dell'affidatario. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'affidatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione, appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all'appalto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento procede alla risoluzione del contratto.

In relazione al disposto dell'art. 1456 c.c. il contratto si risolve nei casi di inadempimento delle seguenti obbligazioni:

- a) mancato inizio dell'affidamento alla data stabilita;
- b) violazione delle norme che disciplinano il subappalto;
- c) interruzione non motivata dell'appalto;
- d) in caso di deficienze o abusi ripetuti che rendano impossibile la regolare prosecuzione dell'appalto. In tale ultimo caso l'affidatario verrà preventivamente diffidato ai sensi dell'art. 1454 c.c.

Per qualsivoglia altro inadempimento non espressamente contemplato nei precedenti paragrafi si farà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi di legge.

Qualora si riscontri l'insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati, l'Amministrazione appaltante notificherà all'affidatario l'addebito, con invito a produrre le proprie deduzioni entro il termine di tre giorni dalla data di notifica. Dopo tale data, in mancanza di controdeduzioni ritenute valide, il contratto sarà risolto di diritto.

Nel caso di risoluzione, l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento di quanto regolarmente eseguito, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Trovano applicazione gli articoli da 1453 a 1462 del Codice Civile nonché gli artt. 122 e 123 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii



Art. 20 - VARIAZIONE O MODIFICA DELLA RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE

Le modifiche e le variazioni della ragione o denominazione sociale devono essere tempestivamente comunicate al RUP. La comunicazione deve essere corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata.

In mancanza di tale documentazione, eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell'attesa, non saranno liquidate.

Art. 21 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai fini di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, l'affidatario è tenuto:

- a) ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente affidamento;
- b) a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tali conti nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
- c) ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG assegnato dalla stazione appaltante, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, comma 3, della Legge n. 136/2010;
- d) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi o forniture connessi con il presente affidamento, la clausola con la quale ciascuna di esse assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
- e) se ha notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia la stazione appaltante che la prefettura-ufficio territoriale del governo territorialmente competente.

Nel caso in cui si verifichi in contraddittorio con l'affidatario l'inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della citata Legge n. 136/2010, la stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto sottoscritto dandone comunicazione all'affidatario tramite posta elettronica certificata.



Art. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dall'operatore economico affidatario verranno trattati unicamente per le sole finalità relative allo svolgimento del contratto di cui al presente capitolato, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b), Reg. UE 679/2016.

I dati personali verranno trattati conformemente a quanto indicato nell'informativa per i partecipanti alle gare di appalto e alle altre procedure di selezione del contratto, ex art. 13, Reg. UE 679/2016, pubblicata sul sito web dell'Università Politecnica delle Marche alla voce "Privacy".

I responsabili del trattamento e protezioni dati sono:

IDENTITA' E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Università Politecnica delle Marche in persona del Magnifico Rettore (Legale rappresentante) Prof. Gian Luca Gregori

Indirizzo: P.zza Roma, 22 – 60121 - ANCONA

Tel. 071.2201

pec.: protocollo@pec.univpm.it

IDENTITA' E DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Via Oberdan, 12 - 60121 ANCONA

pec.: rpd@pec.univpm.it

Art. 23 - APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA'

L'operatore economico, eventualmente affidatario, deve rispettare il Protocollo di legalità adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università Politecnica delle Marche con deliberazione n. 162 del 30 maggio 2012, sottoscritto per accettazione in fase di partecipazione alla procedura di gara.

L'operatore economico affidatario si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale dei contenuti del Protocollo di legalità e a vigilare affinché gli impegni in esso contenuti siano osservati da tutti i collaboratori e da tutti i dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

L'operatore economico affidatario si obbliga ad inserire identiche clausole di integrità e di anticorruzione nei contratti di subappalto eventualmente stipulati, pena la mancata autorizzazione dei subappalti stessi da parte dell'Amministrazione. Lo stesso si obbliga inoltre ad acquisire con le stesse modalità previste per il subappalto preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione anche relativamente ai sub affidamenti.

Il contratto che sarà stipulato sarà risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero emergere in corso di esecuzione del contratto violazioni definitivamente accertata al suddetto Protocollo di legalità.



Art. 24 - RINVIO NORMATIVO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, l'appalto sarà regolato dalle norme contenute nel Codice Civile e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 36/2023.

Art.25 - FORO COMPETENTE

In caso di controversie di qualsiasi natura, la competenza, in via esclusiva, spetterà al Foro di Ancona.

Allegati:
Capitolato Tecnico